



**CITTA' METROPOLITANA
DI SASSARI**

REGOLAMENTO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI E DELLE CONCESSIONI DI RATEIZZAZIONI E STATUTO DEL CONTRIBUENTE (REGOLAMENTO UNICO DELLE ENTRATE)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO ____ DEL __/__/____

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.....	4
Art. 2 - Efficacia temporale delle disposizioni tributarie.....	4
TITOLO II – RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE	5
Art. 3 - Rapporti con i cittadini	5
Art. 4 – Conoscenza degli atti e semplificazione	5
Art. 5 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente	6
Art. 6 – Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.....	6
Art. 7 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario	6
Art. 8 - Informazioni del contribuente	7
TITOLO III – DISCIPLINA SULLA VALIDITA’ DEGLI ATTI	7
Art. 9 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie	7
Art. 10 - Chiarezza e motivazione degli atti.....	7
Art. 11 - Annullabilità degli atti dell’amministrazione comunale	8
Art. 12 – Nullità degli atti dell’amministrazione comunale	8
Art. 13 – Tutela dell’integrità patrimoniale	8
Art. 14 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	8
TITOLO IV – PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, AUTOTUTELA E INTERPELLO	9
Art. 15 - Principio del contraddittorio	9
Art. 16 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria	10
Art. 17 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa	11
Art. 18 – Interpello.....	11
Art. 19 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali	13
TITOLO V - DISCIPLINA DELLE ENTRATE.....	14
Art. 20 - Definizione delle entrate.....	14
Art. 21 - Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi	14
Art. 22 - Agevolazioni	14
Art. 23 - Soggetti responsabili delle entrate	14
Art. 24 - Poteri ispettivi.....	15
Art. 25 - Forme di gestione delle entrate	15
Art. 26 - Riscossione volontaria	16
Art. 27 - Minimi riscuotibili.....	16
Art. 28 - Attività di accertamento	16
Art. 29 – Sanzioni.....	17
Art. 30 – Interessi	18
Art. 31 – Rimborsi	18
Art. 32 – Compensazioni	18
Art. 33 - Compensi incentivanti	20
Art. 34 - Il ravvedimento operoso (regolarizzazione spontanea)	20
Art. 35 - Tutela giudiziaria	21

TITOLO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	21
Art. 36 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione	21
Art. 37 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione	21
Art. 38 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione	22
Art. 39 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio.....	22
Art. 40 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente	23
Art. 41 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento	23
Art. 42 - Atto di accertamento con adesione	24
Art. 43 - Perfezionamento della definizione	24
Art. 44 - Effetti della definizione	24
Art. 45 - Riduzione della sanzione.....	25
TITOLO VII – DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI	25
Art. 46 – Requisiti alla concessione di rateizzazioni	25
Art. 47 – Presupposti per l'ammissione al beneficio.....	26
Art. 48 – Istanza di rateizzazione	26
Art. 49 – Ammissione al beneficio.....	26
Art. 50 - Decadenza.....	28
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI	28
Art. 51 – Dichiarazioni false e mendaci.....	28
Art. 52 – Trattamento dati personali	28
Art. 53 – Norme in contrasto	28

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e successive modificazioni ed integrazioni e nella legge 27 luglio 2000, n. 212, ha per oggetto la disciplina in via generale delle entrate comunali, anche tributarie e delle rateizzazioni di pagamento, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
4. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, in particolare, individua competenze, responsabilità e rapporti con i contribuenti e della concessione di rateizzazioni, in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente, detta norme per quanto concerne l'accertamento e la riscossione, per le agevolazioni e i rimborsi. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
5. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
7. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 2 - Efficacia temporale delle disposizioni tributarie

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche disposizioni normative, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a

partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'amministrazione comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.

TITOLO II – RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Art. 3 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, il Comune mira a realizzare i principi di chiarezza, certezza, semplificazione e pubblicità delle norme regolamentari.

2. Viene assicurata la maggior diffusione possibile delle notizie ed informazioni che interessano i contribuenti, garantendone il costante aggiornamento attraverso pubblicazioni sul sito istituzionale del Comune, oltre che con altri mezzi di comunicazione.

3. E' garantita la pubblicità su tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti.

4. Il Comune non può richiedere documenti e informazioni già in possesso dello stesso o di altre amministrazioni pubbliche.

5. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei cittadini adempimenti non previsti in disposizioni di legge.

Art. 4 – Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica

degli atti tributari.

2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

3. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Art. 5 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.

2. È fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Art. 6 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione stessa, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art. 7 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.

2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria all'imposizione del tributo, non deve imporre oneri eccedenti rispetto ai fini perseguiti, né limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente indispensabile al raggiungimento dell'interesse pubblico.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di

contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 8 - Informazioni del contribuente

1. L'amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi dell'amministrazione comunale e sul proprio sito internet. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da esso emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio Tributi.

TITOLO III – DISCIPLINA SULLA VALIDITA' DEGLI ATTI

Art. 9 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo, la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.

3. I regolamenti tributarî che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.

Art. 10 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.

2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 11 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Art. 12 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 13 – Tutela dell'integrità patrimoniale

1. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente all'amministrazione comunale stessa per tributi comunali. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
2. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione.

Art. 14 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere

specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

TITOLO IV – PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, AUTOTUTELA E INTERPELLO

Art. 15 - Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 15 e 16;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la

riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva (ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili).

8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte o tasse, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 16 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 17 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 16, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Si applica il comma 3 dell'articolo 16.

Art. 18 – Interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.

2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.

3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.

6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il

comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

12. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del

contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

15. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

16. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.

17. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del presente regolamento.

18. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 17.

19. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

20. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Art. 19 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad

una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

TITOLO V - DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Art. 20 - Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate comunali, rappresentate dalle entrate tributarie e patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza del Comune, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e di ambito metropolitano.
2. Fermo restando quanto è prescritto nel presente regolamento, le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti.

Art. 21 - Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi

1. Aliquote e tariffe sono determinati con apposite deliberazioni dell'organo competente entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogati i valori fissati per l'anno in corso.
2. Le aliquote dei tributi sono determinate con lo scopo di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascun annualità ove ciò si renda necessario; le tariffe per la fornitura di beni ed i corrispettivi per le prestazioni di servizi sono stabiliti in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo da assicurare la copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti.

Art. 22 - Agevolazioni

1. I criteri per l'applicazione di riduzioni od esenzioni sono di competenza del Consiglio comunale che ne individua i presupposti con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Eventuali agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di tali deliberazioni sono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio stesso.
2. Le agevolazioni sono riconosciute su istanza dei soggetti interessati o, qualora sia previsto dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai beneficiari in sede di autoliquidazione salvo successiva verifica dell'ufficio comunale competente.

Art. 23 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Per ogni singola entrata, la Giunta Comunale individua un Funzionario Responsabile cui competono le attività organizzative e gestionali. La nomina è conferita valutando i titoli di studio, la qualifica, l'esperienza e la capacità professionale del dipendente.
2. La Giunta comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del

funzionario in caso di assenza, al fine di garantire la continuità amministrativa e la legittimità degli atti in scadenza.

3. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio. In particolare il funzionario responsabile:

- a) cura tutte le attività inerenti la gestione dell'entrata (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) presta la propria collaborazione all'ufficio legale dell'Ente se costituito o al difensore tecnico abilitato a difendere lo stesso nelle varie fasi del contenzioso tributario;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione dell'entrata.

4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, c. 5, lett. b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 24 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

3. Ai fini della gestione delle entrate, gli uffici preposti sono autorizzati ad accedere a tutti gli atti e documenti presso altri uffici comunali, fatte salve le esigenze di rispetto delle disposizioni dedicate alla tutela dei dati personali.

Art. 25 - Forme di gestione delle entrate

1. L'attività di accertamento e riscossione non coattiva delle entrate è gestita in forma diretta dal Comune di Stintino.

2. L'attività di riscossione coattiva delle entrate è effettuata mediante affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER).

3. L'affidamento della gestione ad Agenzia delle Entrate Riscossione non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice Ordinario, purché il funzionario responsabile fornisca idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 26 - Riscossione volontaria

1. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il Comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

Art. 27 - Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario e rimborsi non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad euro 12,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi e i canoni calcolati su base giornaliera, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti patrimoniali e tributari, anche tramite azione della fase coattiva, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi e spese di notifica, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

3. L'accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a euro 12,00, ai sensi dell'articolo 1, comma 794, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità; il debito rimane comunque a carico del debitore e potrà essere recuperato con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di euro 12,00.

Art. 28 - Attività di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità ed economicità delle procedure. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti delle entrate di natura tributaria e di natura patrimoniale sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento

dell'importo non versato, ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, modificato dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87 che, per le violazioni successive al 1° settembre 2024, determina la sanzione amministrativa nella misura pari al venticinque per cento dell'importo non versato.

2. L'avviso di accertamento deve essere motivato e deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato o riprodotto nel contenuto essenziale. L'atto indica inoltre l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, le modalità e il termine per il pagamento e l'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere.

3. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023. Le eventuali modifiche normative apportate a tale decreto si applicano quale parametro interpretativo, ferma restando la competenza degli organi comunali all'adozione dei conseguenti atti di recepimento.

4. L'avviso di accertamento costituisce atto unitario di contestazione del tributo, irrogazione delle sanzioni di cui all'Articolo 29 e richiesta degli interessi definiti all'Articolo 30. Qualora l'atto assuma valore di titolo esecutivo ai sensi di legge, esso deve contenere l'esplicita intimazione ad adempiere entro i termini previsti.

5. La notifica degli atti avviene prioritariamente tramite la Piattaforma per la Notificazione degli atti della Pubblica Amministrazione (SEND - art. 26 D.L. 76/2020), In assenza di domicilio digitale, alternativamente:

- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nei confronti dei soggetti obbligati ad averne uno o che lo abbiano eletto volontariamente e tramite la piattaforma AppIO.
- tramite servizio postale (raccomandata A/R o equipollenti);
- tramite messo comunale o altri soggetti abilitati per legge.

Art. 29 – Sanzioni

1. Le sanzioni vengono applicate secondo quanto previsto dai D.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, modificati dal D.Lgs 14 giugno 2024, n. 87, graduate con deliberazione del Consiglio comunale, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legge. In assenza di deliberazione si applicano le seguenti misure minime, salvo aggiornamenti normativi recepiti automaticamente:

- a) in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- b) in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- c) in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
- d) in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.

2. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti, ad esclusione della lett. a), sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del

contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

3. Il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all'Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:

- a) le generalità del contribuente ed il codice fiscale;
- b) la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
- c) l'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;
- d) ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.

Art. 30 – Interessi

1. Ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999 e dell'articolo 1, comma 165 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali e delle entrate patrimoniali è stabilita nel tasso di interesse legale, applicato in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

2. Decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora al tasso legale sulle sole somme dovute a titolo di tributo o entrata patrimoniale, con esclusione di sanzioni, interessi già maturati, spese di notifica e oneri di riscossione.

3. In caso di rimborso, al contribuente spettano gli interessi nella misura del tasso legale con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 31 – Rimborsi

1. Il rimborso del tributo, o di altra entrata versata e risultata non dovuta, è disposto su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato, entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento e deve contenere:

- a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede;
- b) la somma richiesta a rimborso;
- c) la firma per sottoscrizione.

3. I responsabili di ciascuna entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, comunicano il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

4. Sugli importi da rimborsare sono riconosciuti gli interessi previsti dal presente regolamento, a decorrere dalla data del pagamento.

5. Il rimborso non viene concesso se il beneficiario risulta debitore verso l'Ente.

Art. 32 – Compensazioni

1. È ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, esclusivamente tra somme relative alla medesima tipologia di entrata tributaria

o patrimoniale e secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.

2. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti nei seguenti casi:

- a) tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
- b) tributi riscossi mediante concessionari;
- c) intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
- d) a fronte di accertamenti esecutivi emessi dal Comune per il medesimo tributo o entrata patrimoniale, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.

3. Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso.

4. Qualora le somme a credito siano maggiori dell'importo del tributo o dell'entrata patrimoniale dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti. È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

5. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

6. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:

- a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
- d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con cui sono state richieste.

7. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti del Comune, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato accertamento esecutivo con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

8. Il responsabile del procedimento effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.

9. L'avviso di accertamento deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all'anno di imposta nel quale è stata eseguita la compensazione.

Art. 33 - Compensi incentivanti

1. In riferimento alla disciplina sui compensi incentivanti ex art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, si rimanda al "Regolamento disciplinante l'erogazione di incentivi per il recupero dell'evasione al personale addetto agli uffici preposti alla gestione delle entrate" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 143 del 17.12.2019 e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 30/12/2022.

Art. 34 - Il ravvedimento operoso (regolarizzazione spontanea)

1. Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può regolarizzare spontaneamente i versamenti d'imposta omessi, parziali o tardivi, oltre a eventuali errori o omissioni dichiarative. La regolarizzazione consente di beneficiare di una forte riduzione delle sanzioni pecuniarie ordinarie previste dalla legge statale.

2. Il ravvedimento è ammesso solo se la violazione non è già stata contestata e, comunque, fino alla notifica formale di un atto di liquidazione, di accertamento o di inizio di attività di controllo formale da parte del Comune. La semplice attività di verifica interna o non ancora notificata all'interessato non impedisce al contribuente di ravvedersi.

3. Per usufruire del ravvedimento, il contribuente deve versare contestualmente:

- L'imposta dovuta (o la differenza non pagata);
- Gli interessi moratori, calcolati giorno per giorno al tasso legale annuale pro tempore vigente;
- La sanzione ridotta, determinata applicando le frazioni di sconto previste dalla legge (Artt. 13 D.Lgs. 471/1997 e 13 D.Lgs. 472/1997) alle sanzioni base dello Stato (pari al 12,5% per ritardi entro i 90 giorni e al 25% per ritardi superiori).

4. Le sanzioni ridotte sono calcolate secondo i seguenti criteri temporali:

- Ravvedimento Sprint (fino a 14 giorni di ritardo): la sanzione base per ritardi brevi (12,5%) è ridotta a 1/10 ed ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.
- Ravvedimento Breve (dal 15° al 30° giorno di ritardo): la sanzione base per ritardi brevi (12,5%) è ridotta a 1/10.
- Ravvedimento Medio (dal 31° al 90° giorno di ritardo): la sanzione base per ritardi brevi (12,5%) è ridotta a 1/9.
- Ravvedimento Lungo (oltre il 90° giorno ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione): la sanzione base ordinaria (25%) è ridotta a 1/8.
- Ravvedimento Lunghissimo Biennale (oltre il termine del punto precedente, ma entro 2 anni dall'omissione): la sanzione base ordinaria (25%) è ridotta a 1/7.
- Ravvedimento Lunghissimo Ultra-biennale (oltre i 2 anni dall'omissione): la sanzione base ordinaria (25%) è ridotta a 1/6.
- Ravvedimento per Omessa Dichiarazione (presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine): la sanzione minima prevista per l'omessa dichiarazione dalle singole leggi d'imposta è ridotta a 1/10.

5. Il contribuente può decidere di ravvedere anche solo una parte del debito d'imposta; in tal caso, sanzioni ridotte e interessi saranno proporzionati alla quota effettivamente versata. Se il contribuente paga l'imposta in ritardo senza contestualmente liquidare

sanzioni e interessi, potrà sanare questi ultimi in un secondo momento: la sanzione ridotta applicabile sarà tuttavia determinata in base alla data in cui avviene il definitivo e completo perfezionamento del ravvedimento (cioè quando vengono pagati sanzione e interessi).

6. Non sono dovute sanzioni né interessi moratori qualora l'omissione o l'errore del contribuente siano stati causati da indicazioni scorrette, informazioni ingannevoli o decisioni errate fornite direttamente dagli uffici del Comune, in applicazione del principio di buona fede e tutela dell'affidamento.

7. La mancata sottoscrizione della dichiarazione tributaria non comporta sanzioni se il contribuente provvede ad apporre la firma entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito formale da parte del Comune.

8. Per quanto non espressamente regolato nel presente articolo, si fa rinvio diretto alle disposizioni di legge statale vigenti in materia.

Art. 35 - Tutela giudiziaria

1. Spetta all'Agente ex art. 52 D.Lgs. 446/97 oppure al Sindaco, nelle vesti di rappresentante dell'ente e previa autorizzazione della Giunta comunale costituirsi in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie. Il Sindaco tuttavia, ha la facoltà di delegare tale compito al funzionario responsabile o ad altro dipendente dell'Ente.

2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura.

TITOLO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 36 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e delle disposizioni del presente regolamento.

3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di tributo comunale.

Art. 37 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le

fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

5. In sede di contraddittorio il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 38 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
- c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
- d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
- e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 39 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:

- a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
- b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- c) degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;

- d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 40 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 41 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 37 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 36.
2. In caso di sussistenza dei requisiti, l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla

data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.

6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 42 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati:

- a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
- b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
- c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 43 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni del vigente regolamento comunale in materia di rateizzazioni; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento in materia di rateizzazioni con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 44 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è

pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 45 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

TITOLO VII – DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI

Art. 46 – Requisiti alla concessione di rateizzazioni

1. Il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento è applicabile ai debiti di natura tributaria, extra tributaria e patrimoniale, per i quali sia già stata avviata la fase della riscossione accertativa o coattiva, attraverso:

- avvisi di accertamento esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, lett. a) della Legge 160/2019;
- avvisi di accertamento, anche relativi a più annualità;
- ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge.

2. Il provvedimento di rateizzazione viene applicato in situazioni di obiettiva difficoltà economica e/o finanziaria del contribuente che comporta una diminuzione, seppur momentanea, reddituale e/o finanziaria che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero in elementi esclusivamente soggettivi.

Art. 47 – Presupposti per l'ammissione al beneficio

1. In presenza dei requisiti di cui all'articolo 45, l'ammissione al beneficio della rateizzazione è subordinata a:

- a) presentazione di istanza all'ufficio competente, secondo le modalità riportate nell'articolo 47 del presente Regolamento;
- b) regolare e corretto adempimento di ulteriori rateizzazioni già in essere, seppure riferite a tipologie di entrata diverse da quelle a cui si riferisce l'istanza;
- c) presentazione di istanza di rateizzazione riferita ad una medesima tipologia di entrata e, per ciascuna di esse, alla medesima tipologia di provvedimento da rateizzare. Pertanto, in presenza di pendenze riferite a differenti tipologie di entrata è necessario presentare istanza di rateizzazione per ciascuna entrata e per ciascuna tipologia di provvedimento;
- d) mancato avvio di procedure esecutive per il recupero del credito oggetto di istanza di rateizzazione.

Art. 48 – Istanza di rateizzazione

1. L'istanza di ammissione al beneficio di rateizzazione deve essere adeguatamente motivata e corredata da idonea documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica/finanziaria. La citata documentazione a corredo, può essere prodotta su iniziativa del contribuente e/o su richiesta dell'ufficio competente.

2. Per tutte le tipologie di soggetti richiedenti (persone fisiche, ditte individuali e altri soggetti) che presentano istanze di rateizzazione non eccedenti le 36 rate e per importi sino a € 20.000,00 non vi è la necessità di presentare alcuna documentazione.

3. Per le persone fisiche e le ditte individuali che presentano istanze di rateizzazione eccedenti le 36 rate e per importi uguali o superiori a € 20.000,01 è necessario presentare Dichiarazione ISEE in corso di validità alla data della richiesta con un valore inferiore a € 30.000.

4. Per tutti gli altri soggetti non contemplati nel comma precedente, che presentano istanze di rateizzazione eccedenti le 36 rate e per importi uguali o superiori a € 20.000,01 è necessario presentare attestazione¹, da parte di un professionista, dell'Indice di Liquidità (importo liquidità corrente + importo liquidità differita/passivo corrente) inferiore a 1 e dell'Indice Alfa (importo del debito complessivo, comprensivo degli interessi, spese dovute/totale valore ricavi e proventi x 100) superiore a 10.

5. Per le rateizzazioni superiori alle 36 rate, a fronte di richiesta da parte dell'ufficio, il contribuente si impegna al riconoscimento del debito residuo, con cadenza annuale. La mancata esibizione della documentazione richiesta, entro il termine definito dall'ufficio competente, comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito.

Art. 49 – Ammissione al beneficio

1. A seguito di valutazione dell'istanza, l'ufficio competente produce motivato

¹ Vedi Direttiva n. 2/2013 e successivi aggiornamenti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in tema di valutazione della "situazione di temporanea obiettiva difficoltà" delle persone giuridiche coerentemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge n. 160/2019 circa la potestà dei Comuni di regolamentare autonomamente le rateizzazioni dei propri tributi.

provvedimento di accoglimento o rigetto sottoscritto dal competente Funzionario Responsabile dell'entrata. Nel provvedimento di accoglimento dell'istanza viene indicato il piano di rientro definito sulla base dei seguenti criteri:

- a) ad eccezione della prima o l'ultima rata, le restanti rate hanno un importo costante;
- b) le rate devono avere obbligatoriamente scadenza mensile, nel rispetto del giorno indicato dal richiedente nell'istanza di rateizzazione;

2. La durata della rateizzazione è definita in funzione della tipologia di provvedimenti oggetto dell'istanza e, in secondo luogo, nel rispetto degli scaglioni di ammontare complessivo dovuto.

3. In riferimento alla tipologia di provvedimenti oggetto dell'istanza:

- per gli avvisi di accertamento esecutivi (art. 1, comma 792, lett. a) della Legge 160/2019), la dilazione di pagamento potrà essere accordata secondo un piano di rientro definito nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo;
- per gli avvisi di accertamento non esecutivo, la dilazione di pagamento potrà essere accordata secondo un piano di rientro definito nel rispetto di quanto previsto comma 4 del presente articolo e comunque per una durata massima di mesi 24 dalla data in cui il provvedimento, oggetto di rateizzazione, è divenuto definitivo. Nel caso di istanza di rateizzazione riferita a provvedimenti riguardanti annualità differenti, notificati e divenuti definitivi in date diverse, la determinazione della dilazione massima accordabile sarà riferita alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento più remoto;
- per le ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge, la definizione della dilazione massima accordabile per tali provvedimenti deve rispettare esclusivamente quanto riportato al successivo comma 4 del presente articolo.

4. In riferimento al rispetto degli scaglioni di ammontare complessivo dovuto, dopo aver verificato quanto dettagliato nel comma precedente, la dilazione potrà essere accordata nei limiti riportati nella tabella di seguito:

Importo Rateizzato		Numero Rate	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
€ 100,01	€ 3000,00	4	12
€ 3000,01	€ 6000,00	13	24
€ 6000,01	€ 20.000,00	25	36
€ 20.000,01	€ 40.000,00	37	72
€ 40.000,01	€ 70.000,00	73	90
€ 70.000,01	-	91	120

5. In ogni caso è prevista la possibilità di estinzione anticipata della rateizzazione, previa presentazione di formale richiesta all'ufficio competente che provvederà a determinare il capitale residuo, decurtando l'ammontare residuo degli interessi da rateizzazione.

Art. 50 - Decadenza

1. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. Nel caso richiamato al precedente capoverso, l'ufficio competente emette motivato provvedimento di revoca della rateizzazione sottoscritto dal competente Funzionario Responsabile dell'entrata.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 – Dichiarazioni false e mendaci

1. Ai fini del presente Regolamento in materia di autocertificazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. la cui violazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste.
2. In caso di dichiarazioni false o mendaci, l'ufficio competente si riserva di emanare provvedimento motivato di decadenza o di sospensione di eventuali benefici concessi o di esclusione dal procedimento.

Art. 52 – Trattamento dati personali

1. Il Comune di Stintino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, decreto di adeguamento della normativa nazionale al nuovo Regolamento europeo sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), qui integralmente richiamato, assicura il rispetto delle disposizioni in esso indicate, anche con riferimento alle misure di sicurezza. Il Comune di Stintino dichiara di essere a conoscenza che le informazioni e i dati saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed elettroniche da parte delle strutture a ciò preposte, ai fini dell'esecuzione degli adempimenti scaturenti dal presente Regolamento e dell'adempimento dei connessi obblighi normativi. Il Comune di Stintino si impegna ad assicurare che i dati saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune ed i medesimi potranno essere comunicati o resi accessibili a terzi secondo le modalità concordate con il Comune nel rispetto del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, decreto di adeguamento della normativa nazionale al nuovo Regolamento europeo sulla Privacy.

Art. 53 – Norme in contrasto

1. Non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti con le norme generali e si rimanda ad esse per quanto non disciplinato dal presente regolamento.
2. Restano ferme le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, in quanto compatibili con il presente regolamento e con la normativa statale e regionale sopravvenuta.